



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 21.01.2019

Alle Aziende Clienti.

Loro Sedi.

Oggetto: NOVITA' INIZIO 2019.

Con la presente si riepilogano le principali novità in materia di lavoro contenute nella legge di Bilancio ed in altri provvedimenti di inizio anno, anche se non sono molte e, in molti casi, richiedono per l'attuazione una ulteriore disciplina.

TARIFE INAIL

La legge di bilancio ha ridisegnato la mappa dell'autoliquidazione Inail per il 2019. E' prevista una revisione delle tariffe con effetto dal 1 gennaio **che comporterà un taglio generalizzato degli importi dovuti**. Per consentire il via libera alle nuove tariffe è stato spostato al 16 maggio 2019 sia il termine per l'autoliquidazione (rispetto al 28 febbraio) sia quello per il versamento del premio (rispetto al 16 febbraio). La proroga si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione e quindi non riguarda le richieste di pagamento elaborate dall'Istituto ad esempio quelle relative ai premi speciali apparecchi RX.

CONGEDO OBBLIGATORIO RETRIBUITO DEL PADRE

Viene prorogato ed elevato il numero dei giorni in cui il padre è obbligato ad assentarsi in ragione della nascita del figlio per le nascite del 2019 (o dell'adozione/affidamento di un figlio minore), che da questo anno è **pari a 5** (originariamente erano due giorni, poi elevati a quattro nel 2018). I 5 giorni, come in passato, dovranno essere fruiti entro i 5 mesi dalla nascita o dall'ingresso del figlio adottivo in famiglia. Viene altresì confermata per il 2019 la misura del congedo facoltativo per il padre, pari a un giorno, da fruire in sostituzione della lavoratrice madre, che dovrà espressamente rinunciare ad un giorno del proprio congedo di maternità.

POSTICIPO CONGEDO DI MATERNITÀ

Viene modificato l'articolo 16, D.Lgs. 151/2001, prevedendo la facoltà, per le lavoratrici, di astenersi dal lavoro esclusivamente **dopo l'evento del parto e per i 5 mesi successivi allo stesso**, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro

Pini & Associati

Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

BONUS GIOVANI ECCELLENZE

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:

della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IRAP

Nell'ambito della disciplina Irap è abrogata la deduzione, per un importo fino a 15.000 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle **Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, aumentato a 21.000 euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni.

DEFINIZIONE DEI RUOLI PER CHI È IN DIFFICOLTÀ

Chi versi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (**Isee del nucleo familiare entro 20.000 euro**) può estinguere i debiti tributari affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi.

Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.

Le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi sono dovute in misura pari:

al 16%, qualora l'Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro;

al 20%, qualora l'Isee del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;

al 35%, qualora l'Isee del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro.

Il debitore manifesta entro il 30 aprile 2019 all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata mediante apposita dichiarazione, nella quale attesta la presenza dei requisiti, indica i debiti che intende definire e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI00416FL

ASSUNZIONI AGEVOLATE SUD

Per le **Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi genera un esonero contributivo **elevato fino al 100%**, e il limite massimo di importo è pari a 8.060 euro su base annua per un periodo di 36 mesi (nelle altre Regioni l'esonero è del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile).

INCENTIVI PER IMPIEGO DI GIOVANI AUTOTRASPORTATORI

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, spetta un rimborso in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ATTIVITÀ ISPETTIVA

Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a prevedere una serie di assunzioni che incrementino l'organico, sono stati incrementati gli importi delle seguenti sanzioni amministrative nei termini di seguito elencati:

del 20% per quanto riguarda: - lavoro irregolare (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro); - esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale; - ricorso alla somministrazione da parte dell'utilizzatore di prestatori di lavoro forniti da soggetti non autorizzati dalla legge; - richiesta di compensi al lavoratore per poter essere avviato a prestazioni di lavoro in somministrazione ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l'utilizzatore - appalti e distacchi non genuini; - mancata comunicazione preventiva in caso di distacco transnazionale e violazione degli obblighi amministrativi a carico dell'impresa distaccante; - violazione delle disposizioni relative al limite massimo dell'orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali e al riposo giornaliero;

del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro), sanzionate in via amministrativa o penale;

del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si prevede, inoltre, che le maggiorazioni siano raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo con l'occasione cordiali saluti.

Studio Pini & Ass.ti



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale